Comune di Tezze sul Brenta
Provincia di Vicenza

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 69 DEL 06/10/2025

OGGETTO:	PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

Premesso che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, riscontrando la presenza di:

1. siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi, i passaggi pedonali o la sede ferroviaria;
2. rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
3. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade o delle rotaie, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
4. aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria;
5. piante (alberi, arbusti, rampicanti) che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o delle rotaie;
6. piante (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade o del confine ferroviario, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso dì precipitazioni atmosferiche;

Appurato che lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno dei centro abitato, può determinare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerata la necessità di eseguire la pulizia dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e dei lotti edificabili non ancora edificati presenti sul territorio comunale;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che le situazioni, sopra descritte, oltre a rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, possono risultare lesive per il pubblico decoro;

Acclarata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti e sterpaglie, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario mantenere costantemente puliti i marciapiedi, oltre ai cigli, alle scarpate, alle aree ed ai fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

Considerati:

- il Regolamento di Polizia Urbana e Convivenza Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2017;
- il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 09.04.2001;
- gli artt. 892 (distanze per alberi e siepi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Visto, altresì, l'articolo 50 D.lgs. n.267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto in narrativa che si intende integralmente richiamato, che, con riferimento al territorio del Comune di Tezze sul brenta e nel periodo compreso tra il 1.11.2025 ed il 31.4.2026,

a tutti i proprietari frontisti ed ai detentori dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici, a tutti i proprietari di terreni incolti e comunque a tutti i proprietari di lotti edificabili non ancora edificati in genere, di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere:

1. taglio della vegetazione incolta radicata sui lotti edificabili non ancora edificati;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;
5. tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le rotaie, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre la propria recinzione;
6. conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alla sede ferroviaria o alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
7. provvedere ad effettuare interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo

per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti;

8. provvedere alla pulizia dei marciapiedi e all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

VIETA

a tutti i proprietari frontisti ed ai detentori dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici, a tutti i proprietari di terreni incolti e comunque a tutti i proprietari di lotti edificabili non ancora edificati in genere,

1. di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura dei terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
2. di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

ORDINA

Altresì a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Tezze sul Brenta, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

AVVERTE

che, in caso di inosservanza, della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituiscano più grave reato, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dal D.lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di gg. 60 e gg. 120 dal ricevimento della presente.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line , per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi;
- sia pubblicata sul sito Istituzionale del Comune;
- venga resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- **sia trasmessa mediante PEC alla:**
  - Prefettura di Vicenza PEC: *protocollo.prefvi@pec.interno.it;*

- A RFI (rete ferroviaria italiana) PEC: *segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it;*
- Al Corpo Forestale dello Stato PEC: *fvi43691@pec.carabinieri.it;*
- Al Consorzio di Bonifica Brenta PEC: *consorziobrenta@legalmail.it;*
- Comando Polizia di Stato di Bassano del Grappa PEC: *dipps204.0622@pecps.poliziadistato.it*;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri PEC: *tvi23172@pec.carabinieri.it*;
- Al Comando di Polizia Locale – Sede.

IL SINDACO

Pellanda Luigi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.